

Data Stampa 0001 Data Stampa 0001

Data Stampa 0001 Data Stampa 0001

Semplificazioni

Nel principio Pmi ammortamenti dall'entrata in funzione del bene

Franco Roscini Vitali

— a pag. 19

Nel principio Pmi ammortamenti dall'entrata in funzione del bene



L'avviamento è di 10 anni: solo se la vita utile stimata è superiore si applica l'Oic 24

Semplificazioni contabili

Evitato il doppio binario tra disposizioni civilistiche e fiscali

La decorrenza per Oic 16 e 24 parte dall'immobilizzazione pronta per l'uso

Franco Roscini Vitali

Il principio contabile destinato alle Pmi - la cui bozza è in consultazione fino al 28 febbraio 2027 - semplifica anche alcuni aspetti relativi alle immobilizzazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 agosto). I capitoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, immobilizzazioni immateriali e materiali e svalutazioni per perdite durevoli di valore delle stesse.

Anche la veste grafica è semplificata e, tra l'altro, non comprende, come gli altri capitoli relativi alle voci di bilancio, la classificazione e il contenuto delle voci stesse, comunque dettato dai singoli principi contabili.

La prima semplificazione, tesa a evitare doppi binari tra disposizioni civilistiche e fiscali, riguarda l'ammortamento che decorre dal momento in cui l'immobilizzazione entra in funzione, a condizione che tale momento non sia significativamente distante da quello in cui il bene è disponibile per l'uso.

Questo risolve il problema che Oic 16 e 24 pongono in quanto prevedono la decorrenza dell'ammortamento dal momento in cui l'immobilizzazione è pronta per l'uso, mentre in

particolare l'articolo 102 del Tuir fa scattare la decorrenza soltanto a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Per esempio, se un bene è acquistato a fine novembre dell'anno x, ma entra in funzione nell'anno x+1 la nuova regola consente di far decorrere l'ammortamento anche ai fini civilistici dall'anno x+1, senza doversi preoccupare, ai fini del bilancio, se il bene era già pronto per l'uso nell'anno x.

Per il calcolo dell'ammortamento di tutte le immobilizzazioni è prevista l'applicazione del metodo a quote costanti, salvo evidenze che un diverso metodo di ammortamento rifletta meglio il grado di sfruttamento dell'immobilizzazione e l'effetto economico che si produce sia significativo.

In appendice del capitolo 4 sono sintetizzate alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali che possono essere presenti nei bilanci delle Pmi: licenze, marchi e altri diritti simili, software e migliorie e spese incrementative su beni di terzi. Non sono commentate altre casistiche generalmente non presenti in tali bilanci, per esempio, diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno: se presenti, vale la regola generale, rammentata all'inizio di ogni capitolo, che rimanda all'applicazione dei principi contabili.

L'avviamento è ammortizzabile in dieci anni: soltanto se è possibile stimare attendibilmente la vita utile (superiore a dieci anni) si applicano le disposizioni dell'Oic 24.

Le immobilizzazioni materiali (capitolo 5) sono iscritte in bilancio alla data in cui è trasferito il titolo di proprietà, salvo le immobilizzazioni acquistate con riserva della proprietà, articolo 1523 del Codice civile, dove si dà rilevanza al trasferimento dei rischi e benefici.

Per determinare il piano di am-

mortamento, la residua possibilità di utilizzazione può essere stimata sulla base di quanto previsto dalle aliquote fiscali, in assenza di significative differenze rispetto alla vita utile stimata: di conseguenza previsto solo l'ammortamento a quote costanti.

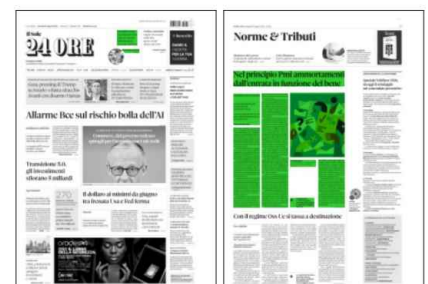
Ai fini dell'ammortamento, è previsto lo scorporo del valore del terreno (non ammortizzabile) dal fabbricato applicando i criteri forfettari fiscali del 20 e 30 per cento (fabbricati industriali), salvo vi sia evidenza di una significativa differenza del valore del terreno scorporato.

Le immobilizzazioni destinate alla vendita e non più utilizzabili continuano a essere iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, n. 9 del Codice civile): pertanto, non è richiesto il "trasloco" nell'attivo circolante previsto dall'Oic 16.

Il paragrafo relativo ai casi particolari non prevede le ipotesi di permuta e non è prevista neppure l'ipotesi delle immobilizzazioni che comprendono componenti aventi vita utile diversa dal cespite principale (approccio per componenti).

Il capitolo 6 conferma che le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali è effettuata utilizzando l'approccio semplificato che fa riferimento alla capacità di ammortamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STEFANO MARRA



In consultazione.

Fino al 28 febbraio si raccolgono i pareri sulla bozza di principio contabile per le Pmi